

La legge Terra dei fuochi: niente appalti e fondi con condanne definitive. Più interdittive

Imprese, inquinare costa caro

Sanzioni pecuniarie previste anche per i reati non dolosi

Pagina a cura
di **DARIO FERRARA**

Giro di vite sulle aziende inquinanti: ora rischiano sanzioni pecuniarie per reati ambientali puniti anche solo a titolo di colpa. Sono introdotte nuove fattispecie criminose e circostanze aggravanti, oltre che misure interdittive: revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e stop alle attività produttive; perfino la chiusura definitiva se l'impresa risulta usata stabilmente per compiere gravi delitti contro l'ecosistema.

Si allarga l'area della responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8/6/2001, n. 231, grazie a ulteriori reati-presupposti che fanno scattare le sanzioni economiche alle società (fondate su un sistema a quote in cui l'importo finale deriva dal numero di quote, da 100 a 1000, e dal valore di ciascuna, da 258 a 1.549 euro, stabilito in base alle condizioni economiche dell'ente).

Addio licenze, concessioni, appalti e finanziamenti pubblici in caso di condanne definitive per reati in materia, con tanto di decadenza dalle autorizzazioni ed erogazioni in corso. Arresto in flagranza differita entro 48 ore dall'acquisizione di video e foto che provano il reato. Operazioni sotto copertura per le fattispecie più serie, mentre risulta esclusa la non punibilità per particolare tenuità su ipotesi finora ritenute meno gravi. Il pubblico ministro del luogo può chiedere l'amministrazione giudiziaria dell'impresa che agevola una persona sottoposta a procedimento penale perché inquinava.

E la legge Terra dei fuochi, approvata definitivamente mercoledì 1° ottobre, che ha convertito il decreto legge 8/8/2025, n. 116, emanato dopo che la Corte europea dei di-

ritti dell'uomo è intervenuta con una sentenza del 30/01/2025 sull'inquinamento di terreni e falde acquifere in alcune zone tra Napoli e Caserta.

Il catalogo dei reati presupposti. La responsabilità amministrativa della società si configura per i delitti punibili a titolo di colpa come abbandono di rifiuti (pericolosi e non), attività di gestione non autorizzata, e spedizione illegale: si applicano le sanzioni previste per le ipotesi dolose, ridotte da uno a due terzi.

Come nuovo reato introdotto spicca l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, con sanzioni più dure rispetto ai casi ordinari, mentre come aggravante inedita arriva l'aumento di pena previsto per la gestione illecita nell'ambito dell'attività d'impresa: con la modifica apportata a Palazzo Madama è venuta meno la previsione della responsabilità dei titolari d'impresa anche per omessa vigilanza.

Per i titolari di imprese e responsabili di enti arriva una nuova contravvenzione, punita con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a euro 27 mila euro per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti.

Si allunga, insomma, il catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità amministrativa con le sanzioni pecuniarie alle aziende:

- impedimento del controllo (fino 250 quote);
- omessa bonifica (400-800);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (400-600, 450-750, 500-1000 a seconda delle ipotesi);
- abbandono rifiuti in casi particolari (350-450 quote);
- abbandono rifiuti pericolosi (400-550 quote);
- combustione illecita rifiuti (da 200 fino a 1.000 quote, secondo la gravità e la tipologia).

Sanzioni elevate sono previste nei casi in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività (450-750) e per le nuove fattispecie aggravate introdotte (da 500 a mille quote).

La stretta scatta sull'inquinamento ambientale (400-600 quote, prima erano 250-600) e sul disastro (600-900, prima 400-800) e per i delitti associativi aggravati (450-mille quote, mentre prima il minimo era 300).

Le misure interdittive previste in precedenza per inquinamento e disastro ambientale dolosi sono estese ad attività organizzate per traffico illecito di rifiuti e al traffico di materiale radioattivo.

Cade il tetto un anno per la durata dello stop nell'ipotesi di inquinamento ambientale. Estese le pene per combustione illecita a casi di deposito finalizzato a incendi dolosi. Trasformato in delitto il traffico illecito di rifiuti, con pene più severe per materiali pericolosi.

Lo stop ad autorizzazioni ed erogazioni. Con le modifiche apportate al testo durante l'esame in Commissione al Senato si apre un ampio ventaglio di pene accessorie a carico dei condannati in via definitiva per inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Vale da uno a cinque anni lo stop a licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni. E scatta il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

Di quali autorizzazioni ed erogazioni si tratta? Licenze di polizia e di commercio, oltre che concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali se sono richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, ad esempio gli stabilimenti



balneari. Ma anche iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori della pubblica amministrazione, nei registri della Camera di commercio per l'attività di distribuzione all'ingrosso, anche nei mercati.

Con il restyling all'articolo 54 del "Codice antimafia" di cui al decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, può essere il procuratore della Repubblica del Tribunale locale a proporre l'amministrazione giudiziaria di aziende o beni quando ci sono "sufficienti indizi" per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di una persona sottoposta a procedimento penale per reati ambientali, compresi l'abbandono di rifiuti pericolosi e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Le sanzioni introdotte. Ampio il capitolo che riguarda i Comuni: multe fino a tremila euro e fermo dell'auto fino a un mese per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, violando le disposizioni locali sul conferimento.

Per l'abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi l'ammenda sale da 1.500 a 18 mila (prima il range era mille-diecimila) e se c'è l'utilizzo di un veicolo per il conducente scatta la sospensione della patente di guida che dopo la modifica intervenuta al Senato è da quattro a sei mesi.

L'accertamento può avvenire anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o dentro dei centri abitati: l'uso delle telecamere consente di differire la contestazione della violazione.

È poi modificato l'articolo 212 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152: scatta la sanzione amministrativa accessoria nei confronti dell'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che non risulta iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali e commette uno degli illeciti previsto dal codice dell'ambiente; si prevede la sospensione da 15 giorni a 2 mesi dall'albo nazionale dei trasportatori e, in caso di reiterazione dell'illecito amministrativo o di recidiva del reato, la cancellazione con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Gli interventi di bonifica. Un altro intervento compiuto al Senato modifica la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): in particolare, oltre a recare disposizioni volte a semplificarne la raccolta e il deposito, è integrato l'apparato sanzionatorio amministrativo.

Si può utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per accertare condotte illecite nell'ambito del trattamento

dei rifiuti nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione.

Idem vale per inquinamento, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025, con relativa copertura degli oneri, per consentire al commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica della Terra dei fuochi: l'autorità ha i poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per le azioni di rivalsa e recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili.

Chiariti poi i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (Cas), in favore dei soggetti evacuati in caso di calamità nazionale, anche dopo la scadenza dello stato di emergenza: non ripetibili le somme percepite dal beneficiario del Cas quando vengono meno i requisiti.

È istituito infine presso la presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo dipartimento per il Sud, con la soppressione della Struttura di missione Zes: scatta il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie al nuovo organismo, che ha funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Mezzogiorno.

© Riproduzione riservata

Le novità per la tutela dell'ambiente

- Rafforzate le sanzioni per imprese di trasporto rifiuti non iscritte all'Albo gestori: sospensione e cancellazione dall'Albo autotrasportatori
- Inasprite le pene per abbandono rifiuti con la distinzione tra semplici cittadini e imprese
- Introdotto il nuovo delitto di abbandono rifiuti non pericolosi in casi particolari
- Niente appalti e finanziamenti pubblici dopo condanne definitive per reati ambientali
- Estese le pene per combustione illecita a casi di deposito finalizzato a incendi dolosi

- Trasformato in delitto il traffico illecito di rifiuti, con pene più severe per materiali pericolosi
- Inserite nuove aggravanti per reati ambientali compiuti in attività d'impresa
- Esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto per varie ipotesi
- Esteso l'arresto in flagranza differita, sì alle operazioni sotto copertura a reati ambientali
- Stanziati 15 milioni per la bonifica della Terra dei Fuochi con poteri speciali al Commissario